

L'intervento della Cassa Edile nelle ipotesi di malattia e infortunio dell'operaio

La quota di rimborso del trattamento economico integrativo corrisposto dall'impresa

L'integrazione giornaliera di malattia o infortunio

In caso di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS o dell'INAIL e per il resto **a carico del datore di lavoro**, assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali e alle ritenute fiscali.

- In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti nel settore edile (articoli 26 e 27 ed allegati D ed E CCNL Edilizia Industria): **le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile**, che per il lavoratore ammalato versano gli accantonamenti e i contributi previsti, **hanno diritto ad una quota di rimborso delle anticipazioni corrisposte ad integrazione delle indennità corrisposte da INPS e INAIL**, per gli eventi di malattia ed infortunio o malattia professionale.

Considerazioni di carattere generale: l'integrazione malattia o infortunio dell'azienda viene erogata direttamente in **busta paga** dall'impresa all'operaio; è assoggettata a **contributi assicurativi e previdenziali** e alle **ritenute fiscali**; è calcolata su base convenzionale mediante applicazione di **coefficienti**; non comprende la percentuale per **riposi annui (4,95%)** che rimane interamente a carico dell'impresa; è dovuta agli operai **non in prova** e **nel limite del periodo di conservazione del posto** prevista dal contratto collettivo.

Il periodo di prova

L'assunzione dell'operaio edile può avvenire con un periodo di prova non superiore:

a **25 giorni** di lavoro per gli operai di **quarto livello**

a **15 giorni** di lavoro per gli operai **specializzati**

a **20 giorni** di lavoro per gli operai **qualificati**

a **5 giorni** di lavoro per gli **altri operai**

Il periodo di prova deve risultare dalla **lettera di assunzione**.

(*) Nell'ipotesi che l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova:

l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo se in grado di riprendere il lavoro **entro 30 giorni**.

Il periodo di comporta

- Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto:

a). con anzianità di servizio (continua e nella stessa impresa) **fino a 3 anni e mezzo: per 9 mesi consecutivi**, pari a 270 giorni di calendario;

b). con anzianità di servizio **oltre i 3 anni e mezzo: per 12 mesi consecutivi** (pari a 365 giorni di calendario).

- Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

a). **9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi**;

b). **12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi** se l'anzianità di servizio sia **superiore a 3 anni e mezzo**.

- In caso di infortunio sul lavoro: il diritto alla conservazione del posto è mantenuto **fino a quando dura l'inabilità temporanea** e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dall'INAIL.

L'attivazione della richiesta in Cassa Edile

- Le imprese e i consulenti del lavoro delegati devono allegare alle richieste di rimborso degli eventi di malattia o infortunio sul lavoro:

1. copia della **certificazione medica** a copertura dell'intero periodo dichiarato; 2. copia della **busta paga** del lavoratore interessato alla prestazione; 3. copia del **bonifico** effettuato (CRO – TRN) attinente al pagamento della busta paga.

(Punto 11 Accordo delle Parti Sociali dell'Edilizia del 23 marzo 2020)

- Tutti i documenti devono pervenire attraverso la funzione **"Allegati"** disponibile in **Denuncia MUT – Modello Unico telematico**, sfruttando il campo **CERMAL** per i certificati medici e **CEDOL** per la busta paga ed il bonifico.

L'assenza per malattia o infortunio sul lavoro deve essere indicata nella denuncia mensile MUT nell'apposita scheda **"Eventi di Malattia/Infortunio"**, fatta pervenire alla Cassa Edile – per conformità – completa della necessaria documentazione **entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l'evento** (l'impresa è tenuta a trasmettere la denuncia, versando accantonamenti e contributi, entro il mese successivo a quello di competenza delle ore lavorate).

Tabella Malattia

Individuazione del coefficiente moltiplicatore

Nel caso di malattia, il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall'impresa all'operaio per **6 giorni la settimana **escluse le festività**, compresa quella del Santo Patrono.**

Per i **giorni di assenza dal lavoro per malattia la percentuale dei riposi annui pari al **4,95%** è erogata per intero direttamente in busta paga dal datore di lavoro.**

Periodizzazione	Coefficiente Rapporto Impresa	Coefficiente rimborso CE
1°, 2 e 3° giorno per malattia superiore a 6 giorni	0,5495	0,5000
1°, 2 e 3° giorno per malattia superiore a 12 giorni	1,0495	1,0000
Dal 4° al 20° giorno, per le giornate Indennizzate dall'INPS	0,3795	0,3300
Dal 21° al 180° giorno, per le giornate Indennizzate dall'INPS	0,1565	0,1070
Dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495	0,5000

Malattia "a cavaliere" di due anni solari

Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e protrattasi, senza interruzione, nell'anno solare successivo, trova applicazione il principio secondo cui le giornate di malattia devono essere attribuite – al fine del periodo massimo indennizzabile di 180 giorni – ai rispettivi anni solari.

(Circolare INPS 09/01/2001, n.33)

- Qualora l'evento di malattia sia riferibile allo stesso anno solare: la Cassa Edile per il periodo dal 181° al 270°/365°, per le giornate non indennizzate dall'INPS applicherà il **coefficiente di rimborso dello 0,5000.**

(*) Regole per la corresponsione dell'indennità di malattia nel caso di eventi morbosi che si collocano a cavallo di due anni:

Nel caso che la malattia prosegua nell'anno solare successivo la Cassa Edile (seguendo la procedura dell'INPS che interrompe il pagamento in atto e ripristina uno nuovo per ulteriori 180 giorni) riattiva l'applicazione del **coefficiente di rimborso dello 0,1070 attribuito al periodo dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS.**

Tabella Infortunio/Malattia Professionale

Individuazione del coefficiente moltiplicatore

Nel caso di infortunio o malattia professionale, il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall'impresa all'operaio per **7 giorni la settimana **comprese le festività**, anche quella del Santo Patrono.**

Per il **giorno dell'infortunio, la percentuale del **4,95%** per i riposi annui è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il **1°**, il **2°** ed il **3° giorno successivi dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale**, tale percentuale è erogata applicando il coefficiente del **2,97%**.**

Periodizzazione	Coefficiente Rapporto Impresa	Coefficiente rimborso CE
Giorno in cui si verifica l'evento	Normale retribuzione	-
1°, 2° e 3° giorno di assenza per Infortunio	0,2538	0,2340
Dal 4° al 90° giorno di assenza	0,2538	0,2340
Dal 91° giorno di assenza alla guarigione	0,0574	0,0450

Accantonamenti presso la Cassa Edile

- Anche durante i periodi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti per Gratifica Natalizia e Ferie secondo la seguente tabella:

ACCANTONAMENTI PER MALATTIA — INFORTUNIO — MALATTIA PROFESSIONALE		Maggiorazione Importo lordo (va ad incrementare la busta paga)	Accantonamento in CE Importo netto (va trattenuto dalla busta paga e versato)
MALATTIA	Dal 1° al 270° giorno (lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni e mezzo)	18,5%	14,2%
	Dal 1° al 365° giorno (lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e mezzo)	18,5%	14,2%
INFORTUNIO	Giorni carenza INAIL	18,5%	14,2%
	Dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
	Dal 91° giorno in poi	4,60%	3,60%

Il requisito delle 450 ore

- La Cassa Edile provvederà a rimborsare all'impresa il 100% della parte a suo carico del trattamento integrativo corrisposto all'operaio solo se:

a). nel **trimestre scaduto** immediatamente precedente l'evento risultano denunciate a favore dell'operaio almeno 450 ore di lavoro;

b). l'operaio è assunto da **meno di tre mesi**.

- Nel caso l'operaio non rientri in questi due casi: il rimborso viene calcolato **in maniera proporzionale al numero di ore denunciate**. La differenza tra quanto anticipato all'operaio e quanto rimborsato dalla Cassa Edile resterà **a carico dell'impresa**.

- Per gli operai assunti a tempo determinato: il numero delle ore rimborsate non può superare il numero delle **ore ordinarie lavorate**.

(*) A tale effetto si computano: le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile; le ore comunque retribuite; le ore per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo dell'impresa; le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.